Copia

Comune di Castelletto Cervo

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12

OGGETTO:

Acquisizione quote societarie della ENER.BIT. srl. di Biella

L'anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di aprile alle ore dieci e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco, con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SELVA RENZO - Sindaco	Sì
2. GILETTI OMAR - Vice Sindaco	Sì
3. BROGLIO SERGIO - Consigliere	Sì
4. CAVAGGION ROBERTO - Consigliere	No
5. CERIA LUCIA - Consigliere	Sì
6. FANTINI SALVATORE ANTONIO - Consigliere	Sì
7. GIORDANI PAOLO - Consigliere	Giust.
8. VOLPATO CHIARA - Consigliere	Sì
9. MONTINI GIORDANO - Consigliere	Sì
10. GALLOTTO ALBERTO - Consigliere	Sì
11. PREVIATO MARA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Partecipa alla seduta, senza di diritto di voto, la Sig.a **Claudia Soffia**, in qualità di Assessore Esterno D.to.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor VELOCE DOTT. GUIDO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SELVA RENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

Premesso che:

- "Ener.Bit S.r.l." è una società a responsabilità limitata, a capitale integralmente pubblico, con sede legale in Biella, via Quintino Sella, 12, che svolge la propria attività a favore degli Enti Pubblici Locali partecipanti direttamente o indirettamente alla Società;
- il capitale sociale di Enerbit Srl, deliberato e sottoscritto pari a € 100.000,00, è per il 51% della Provincia di Biella e per il 49% di Cordar SpA Biella Servizi;
- l'oggetto sociale, come riportato nell'articolo 4 dello Statuto della Società Enerbit è il seguente:

  4.1 La Società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento delle seguenti attività concernenti i servizi di gestione a favore degli enti, con particolare riferimento alla gestione energetica e ivi compresa la manutenzione degli stabili pubblici (c.d. global service):

  4.1.1. La promozione e la realizzazione di interventi diretti alla valorizzazione delle fonti energetiche, al risparmio e/o all'uso plurimo delle fonti di energia, nonché alla valorizzazione ed alla tutela delle risorse ambientali, provvedendo al riguardo, sia direttamente che indirettamente e secondo i limiti di legge, tramite la pattuizione di interessenze o l'assunzione di partecipazioni, anche azionarie, in altre società, consorzi o associazioni di imprese, anche alla necessaria attività di pianificazione, progettazione, costruzione, esercizio e gestione degli eventuali conseguenti insediamenti.

  4.1.2. In tali ambiti sono da intendersi ricomprese le attività:

  4.1.2.1. concernenti la razionale gestione delle risorse energetiche locali, anche attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti e delle infrastrutture, nonché le iniziative di ricerca finalizzate allo sfruttamento delle condizioni ottimali di approvvigionamento energetico a favore degli enti soci;

  4.1.2.2. riguardanti la diagnosi energetica dei fabbricati e delle infrastrutture comprensiva delle attività di seguito indicate:

  4.1.2.2.1. analisi stato di fatto;

  4.1.2.2.2. determinazione interventi da realizzare;

  4.1.2.2.3. progettazione, finanziamento, ricerca e gestione finanziamento;

  4.1.2.2.4. attuazione progettuale;

  4.1.2.2.5. progettazione per ristrutturazioni ed adeguamenti di fabbricati;

  4.1.2.2.6. relative all'illuminazione pubblica con particolare riguardo al risparmio energetico;

  4.1.2.2.7. di elaborazione e stesura dei Piani Energetici comunali e provinciali, ivi compresi i PRIC (Piano regolatore dell'illuminazione comunale);

  4.1.2.2.8. di gestione servizio energia per la realizzazione e la conduzione di impianti ad energia rinnovabile ed assimilate e per la riqualificazione di impianti esistenti;

  4.1.2.2.9. garanzia dei livelli di prestazione proposti attraverso meccanismi contrattuali di EPC (energy performance contract);

  4.1.2.2.10. realizzazione di SEU (Sistemi Efficienti di Utenza);

  4.1.2.2.11. tecniche e/o amministrative a favore o per conto degli enti soci, compreso il controllo degli impianti termici e dell'efficienza energetica;

  4.1.2.2.12. predisposizione di Attestati di Prestazione Energetica;

  4.1.2.2.13. richiesta, gestione ed acquisizione per conto dei soggetti responsabili dei Titoli di Efficienza Energetica;

  4.1.2.3. nell'ambito della normativa di Settore, l'assunzione di iniziative e lo svolgimento di attività nel campo del disinquinamento, degli interventi di tutela ambientale e/o che abbiano attinenza con la

salvaguardia ed il risanamento dell'ambiente al fine di perseguire azioni di riequilibrio economico-territoriale, in conformità con la vigente legislazione nazionale e regionale. In particolare la società può gestire opere infrastrutturali, curare la formazione di personale qualificato per lo svolgimento di attività di disinquinamento e di tutela ambientale;

4.1.2.4. relative ad interventi finalizzati al recupero ecologico di aree ed ambienti inquinati e degradati mediante il loro risanamento, ripristino e ricomposizione;

4.1.2.5. relative a servizi di gestione, ivi incluse le manutenzioni ordinarie e straordinarie, di parchi e giardini pubblici e/o di aree a verde attrezzato, nonché di aree ad uso pubblico/viabilità, compresi gli impianti di illuminazione pubblica;

4.1.2.6. l'attività di manutenzione ordinaria/straordinaria degli stabili/global service;

4.1.2.7. relative a fornitura, installazione e gestione di sistemi per il telecontrollo, sia puntuali che territoriali, per ciascuno degli ambiti sopraindicati;

4.1.2.8. acquisto e commercializzazione di vettori energetici; produzione e distribuzione di energia termica ed elettrica;

4.1.2.9. l'attività formativa al riguardo di ciascuno degli ambiti sopraindicati.

4.2. Per lo svolgimento delle proprie attività la società si avvale preferibilmente di proprie strutture o di quelle dei soci, non escludendo comunque il ricorso al libero mercato. La società opera in prevalenza, nelle proporzioni previste dalla legge, a favore dei soggetti che detengono direttamente le partecipazioni al capitale della stessa, e a favore degli enti pubblici territoriali e non che partecipano a loro volta al capitale di società socie della società, ciò nel quadro e con il rispetto delle disposizioni normative, nazionali e regionali applicabili e nella cornice della programmazione regionale e provinciale.

In particolare si applica quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 175/2016 (principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico); pertanto oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della società è svolto in favore dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci, direttamente o indirettamente secondo quanto previsto al precedente capoverso, e la produzione ulteriore rispetto a detto limite è consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'organismo in house.

Coerentemente con quanto stabilito in materia di affidamento facendo ricorso allo strumento ***dell'in house providing****, per come disciplinato dai principi comunitari, per le prestazioni rese nei confronti dei soci, non esiste rapporto di terzietà fra la Società e gli Enti Locali partecipanti alla stessa direttamente ovvero indirettamente, i quali svolgono attività di coordinamento e controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.*

4.3. In via non prevalente, ed ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società, entro i limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo vigente ed applicabile, potrà compiere, quale attività strumentale, qualsiasi operazione industriale e commerciale, nonché qualsiasi operazione immobiliare e mobiliare, con esclusione dell'attività di intermediazione mobiliare, in relazione agli scopi sociali di interesse generale; prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche di natura reale; contrarre mutui, anche ipotecari e finanziamenti di qualsiasi genere e da chiunque erogati a medio e lungo termine. E' escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualsiasi attività qualificata dalla legge come finanziaria.

4.4. Nello svolgimento della propria attività la società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza.

- La Società ha sede legale in Biella ed una durata fissata nello Statuto fino al 31 dicembre 2050;

Visto lo Statuto della società Enerbit Srl, facente parte integrante del presente atto, a cui si rinvia per ogni elemento non citato nel presente atto, da ultimo modificato nella seduta straordinaria della assemblea dei soci del 28/04/2017 ai fini degli adeguamenti statutari richiesti dal D.Lgs. 175/2016 e, fra le modifiche apportate,in particolare la previsione statutaria che impone che una quota del fatturato pari almeno all'80% sia effettuato nei confronti degli enti controllanti e che la produzione ulteriore rispetto a questo limite sia consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'organismo in house;

Richiamati:

- la Legge n. 190/2014 - cd. Legge di Stabilità 2015 - che stabilisce all'articolo 1,commi da 611 a 614, il nuovo perimetro delle società partecipate, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, precisando che gli enti locali, tra gli altri, sono chiamati ad avviare, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute;
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), attuativo della Legge delega 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. Riforma PA), in particolare, ai fini del presente atto, gli artt. 3,4,5,7,8 e 16;
- il Decreto Legislativo D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
- la delibera Anac n. 235 del 15/02/2017 "Linee guida n. 7 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50";

Dato atto che ai fini dell'esercizio del controllo analogo, previsto per le società in house, in conformità con la normativa vigente ed applicabile, gli artt. 14 e 15 dello Statuto di Enerbit Srl ne disciplinano le modalità e l'esercizio a cura del Comitato di Indirizzo e di Controllo, regolarmente costituito ed operante;

Preso atto che:

- è intenzione acquisire una partecipazione nella Società Enerbit srl, così come manifestato alla stessa Società con nota 205/18/CP/AP;
- il Socio di Enerbit Srl, Cordar SpA Biella Servizi, a seguito della richiesta di alcuni comuni biellesi, ha manifestato l'intenzione di alienare parte delle proprie quote di partecipazione in Enerbit Srl, previo assenso da parte dell'assemblea dei Soci di Enerbit Srl, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto della Società denominato "Trasferimento partecipazioni";
- che, a seguito di aggiornamento del valore attuale della società Enerbit Srl, sulla base della perizia redatta dal Dott. Domenico Calvelli (depositata agli atti della Società), il patrimonio sociale netto contabile alla data del 31/12/2016 assomma complessivamente a € 395.042,01, di cui € 201.471,42 (pari al 51%) del Socio Provincia di Biella e € 193.570,58 (pari al 49%) del Socio Cordar SpA Biella Servizi;
- che il valore economico della quota di partecipazione che si intende acquisire da Cordar SpA Biella Servizi è pari all'importo di € 500,00 (ovvero lo 0,2583% della partecipazione di quest'ultimo Socio), pari allo 0,1265% del capitale sociale della Ener.bit S.r.l. ;

Visti

- l'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 *"Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa";*
- l'art.4, commi 1 e 2, del citato D. Lgs. 175/2016 che così recitano:

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

- l'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 rubricato "Oneri di motivazione analitica" che prevede un onere di motivazione nell'atto deliberativo di acquisizione delle partecipazioni in società;
- l'art. 8 del D.Lgs. 175/2016 rubricato "Acquisto di partecipazioni in società già costituite" che, nel richiamare l'art. 7 dello stesso Testo unico, prevede la necessaria adozione di un atto deliberativo da parte del consiglio comunale;
- l'art. 16 8 del D.Lgs. 175/2016 rubricato "Società in house" che dispone in merito all'house providing;

Preso atto che

- le attività indicate dal Testo Unico e svolte dalla Società rientrano tra le finalità istituzionali del Comune;
- questo comune, acquisita la quota di partecipazione, prenderà in considerazione l'affidamento in via diretta alla società, nella fattispecie dell'house providing, con l'esercizio del controllo analogo, il servizio energia;
- Tali servizi ed attività possono rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e d) del richiamato D. Lgs. N. 175/2016;
- l'affidamento diretto di che trattasi porterà al comune vantaggi di tipo economico e gestionale oltre che essere compatibile con i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

Tali affermazioni trovano fondamento nell'esperienza ormai decennale che Enerbit S.r.l. ha svolto a favore degli attuali soci per i servizi svolti, in particolare della Provincia di Biella ed altri enti . A tale riguardo si ritiene opportuno segnalare quanto segue:

- la società può vantare una valutazione desumibile dal bilancio di esercizio che esubera grandemente, quasi triplicandolo, il capitale sociale investito originariamente dai soci (tenendo conto degli effetti della fusione per incorporazione di Cordar Energia S.r.l. intervenuta nel 2009);

- Tra i vari Enti partecipanti si annoverano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti risultanti conseguiti in termini di riduzione dei costi rispetto alla spesa storicamente sostenuta dall'ente per servizi equivalenti :
    - Provincia di Biella (contratto di gestione delle manutenzioni degli edifici e degli impianti tecnologici contenuti, servizio energia) : ad oggi può vantare un risparmio ottenuto sulla spesa storica non attualizzata pari al **39 %,** al netto degli interventi di riqualificazione energetica remunerati con il medesimo canone storicamente assunto quale costo nel bilancio dell'Ente, raffrontando i costi storici sopportati dall'ente al momento del conferimento dei servizi ed i costi attuali come dalla tabella 1) con un miglioramento dei servizi erogati;
    - Comune di Occhieppo Inferiore (servizio energia): ad oggi può vantare un risparmio ottenuto sulla spesa storica non attualizzata pari al **20 %,** al netto degli interventi di riqualificazione energetica remunerati con il medesimo canone storicamente assunto quale voce di costo nel bilancio dell'Ente, raffrontando i costi storici sopportati dall'ente al momento del conferimento dei servizi ed i costi attuali come dalla tabella 1) con un miglioramento dei servizi erogati;
    - Comune di Pettinengo (servizio energia): ad oggi può vantare un risparmio ottenuto sulla spesa storica non attualizzata pari al **12 %,** al netto degli interventi di riqualificazione energetica remunerati con il medesimo canone storicamente assunto quale voce di costo nel bilancio dell'Ente, raffrontando i costi storici sopportati dall'ente al momento del conferimento dei servizi ed i costi attuali come dalla tabella 1) con un miglioramento dei servizi erogati;
    - Comune di Mosso (servizio energia): ad oggi può vantare un risparmio ottenuto sulla spesa storica non attualizzata pari al **10 %,** al netto degli interventi di riqualificazione energetica remunerati con il medesimo canone storicamente assunto quale voce di costo nel bilancio dell'Ente, raffrontando i costi storici sopportati dall'ente al momento del conferimento dei servizi ed i costi attuali come dalla tabella 1) con un miglioramento dei servizi erogati;
    - Comune di Vallemosso (servizio energia): ad oggi può vantare un risparmio ottenuto sulla spesa storica non attualizzata pari al **7 %,** al netto degli interventi di riqualificazione energetica remunerati con il medesimo canone storicamente assunto quale voce di costo nel bilancio dell'Ente, raffrontando i costi storici sopportati dall'ente al momento del conferimento dei servizi ed i costi attuali come dalla tabella 1) con un miglioramento dei servizi erogati;

	costi storici e contrattuali		costi vigenti		% Risparmio
PROVINCIA	Servizi manutenzione edifici, impoianti tecnologici e servizio energia	**€ 2.061.312,00**	Canone servizi manutenzione edifici, impoianti tecnologici e servizio energia	**€ 1.259.290,87**	**-39%**
OCCHIEPPO INFERIORE	Servizio energia	**€ 151.930,26**	Canone servizio energia	**€ 121.425,38**	**-20%**
PETTINENGO	Servizio energia	**€ 89.639,50**	Canone servizio energia	**€ 78.464,30**	**-12%**
MOSSO	Servizio energia	**€ 27.520,76**	Canone servizio energia	**€ 24.868,48**	**-10%**
VALLEMOSSO	Servizio energia	**€ 112.240,00**	Canone servizio energia	**€ 103.985,48**	**-7%**

tabella 1)

La società è una E.s.co certificata e negli oltre dieci anni di attività ha maturato una fortissima esperienza nel settore pubblico, raramente rinvenibile sul mercato essendo peraltro l'unica società avente sede nella provincia di Biella (nonchè di Vercelli), registrata nell'elenco delle organizzazioni In possesso di certificazione di cui all'art. 8 del D.lgs. 120/2014 e s.m.i. quale società per l'erogazione di servizi di gestione dell'energia, incluso l'acquisto dei vettori energetici necessari per l'erogazione del servizio di efficienza energetica di cui alla norma UNI CEI 11352:2014 - "Società che forniscono servizi energetici (ESCO) – Requisiti generali, liste di controllo per la verifica dei requisiti dell'organizzazione e dei contenuti dell'offerta di servizio", Decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 maggio 2015;

- È dimostrabile quindi che la società Ener.bit pur garantendo servizi qualitativamente superiori a quelli standard, con costi inferiori a quelli standard ha anche sempre garantito un indice di efficienza quale quello del "Return on Equity" (ROE) calcolato come rapporto percentuale tra risultato netto e mezzi proprie che descrive l'importo dei profitti o delle perdite per unità di capitale investito. Nel corso dell'ultimo esercizio finanziario tale indice era pari al 5,53%.
- La possibilità di esercitare il cosiddetto "controllo analogo", come previsto dallo statuto, permetterà di incidere, unitamente agli altri soci, nella gestione e nella programmazione delle attività in modo molto più pervasivo e concreto rispetto ad un affidamento ad un soggetto esterno alla P.A. tramite un appalto tradizionale;
- La società Enerbit S.r.L. è una effettiva ricchezza ed opportunità del territorio e merita ulteriore sviluppo;
- All'atto dell'effettivo affidamento dei servizi verranno effettuate ulteriori e puntuali verifiche al fine di accertare l'effettiva convenienza rispetto alle soluzioni di mercato;

Ritenuto pertanto:

- Strategico l'obiettivo di aderire alla Enerbit Srl, naturale sviluppo delle azioni intraprese di gestione del risparmio energetico negli usi pubblici e coordinamento di servizi innovativi, di cui questa Amministrazione vuole usufruire;
- Necessario e opportuno, non disperdere il patrimonio di esperienze sviluppate e le buone pratiche implementate in seno a Enerbit Srl anche al fine di semplificare le attività di gestione delle procedure negli affidamenti delle attività e l'efficacia di queste ultime;
- Che questo Ente possa assumere in maniera idonea lo status di socio tenuto conto della peculiarità dei fini di pubblico interesse statutariamente perseguiti dalla predetta società;
- che le ragioni e le finalità sopra citate giustificano la scelta dell'acquisizione delle partecipazioni in Enerbit Srl anche tenuto conto della convenienza economica, nonché

dell'efficacia dell'azione amministrativa derivante dall'affidamento in house, tenuto altresì conto della sostenibilità finanziaria dell'operazione e della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche che si andrebbero ad impegnare, a fronte dell'attuale esiguo importo di partecipazione pari a € 500,00;

- compatibile l'intervento finanziario gravante sul bilancio del comune con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese;
- di ribadire che il controllo analogo da esercitarsi sulla società interverrà, in ogni caso, in relazione al volume d'affari svolto a favore del comune e non in rapporto alla quota di partecipazione, come previsto dallo Statuto Sociale.

VISTI I PARERI

- Di regolarità tecnica espressa dal Responsabile dell'ufficio tecnico;
- Di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario comprendente anche l'attivazione della copertura finanziaria;

PROPONE

Richiamate la pregressa narrativa e le motivazioni espresse in premessa:

1. Di approvare la partecipazione del Comune alla Società Enerbit Srl mediante la acquisizione di una quota di partecipazione a seguito cessione di quote da parte del Socio Cordar SpA Biella Servizi.
2. Di acquisire da Cordar SpA Biella Servizi le quote di partecipazione pari all'importo di **€ 500,00** (ovvero lo 0,2583% della partecipazione di quest'ultimo Socio) e di procedere all'iscrizione della quota sopra citata al patrimonio dell'ente;
3. Di dare atto che, a seguito di detta acquisizione di quote, il Comune di Castelletto Cervo partecipa alla Società Enerbit Srl quale socio con la quota pari allo **0,1265%** del capitale sociale di Ener.bit ;
4. Di approvare lo Statuto della Società Enerbit Srl che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
5. Di dare mandato al Sindaco, rappresentante legale pro tempore, per la sottoscrizione di tutti gli atti connessi e conseguenti;
6. Di dare mandato al Responsabile del servizio Finanziario per la successiva assunzione dell'impegno di spesa derivante per la somma di Euro 500,00=, che trova imputazione sul capitolo 510/2/1 che presenta la sufficiente disponibilità;
7. di dare atto che lo schema di atto deliberativo è stato sottoposto, preventivamente a questa approvazione, a forme di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, senza che siano pervenute osservazioni;
8. di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Revisore dei Conti e alla Società Enerbit Srl;
9. di trasmettere copia del presente atto deliberativo alla Corte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 175/2016.
10. di dare atto che con successivi atti gestionali saranno perfezionati gli affidamenti dei servizi.

***

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Sindaco;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio competente

Ritenuto di provvedere in merito.

All'unanimità dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 9 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0

DELIBERA

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco.

Di disporre l'attuazione del presente deliberato così come previsto dalla normativa di cui al D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 21/04/2018

Il Responsabile del Servizio
F.to

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

[ ] PARERE FAVOREVOLE

[ ] PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni qui esposte
……...

[ ] PARERE NON NECESSARIO

Data21/04/2018

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Borio dott.ssa Valeria

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
F.to : SELVA RENZO	F.to : VELOCE DOTT. GUIDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 159 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 15-mag-2018 al 30-mag-2018 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Castelletto Cervo, lì 15-mag-2018 — Il Segretario Comunale
F.toVELOCE DOTT. GUIDO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Castelletto Cervo,lì 15-mag-2018 — Il Segretario Comunale
VELOCE DOTT. GUIDO

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA'

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000)

Il Segretario Comunale
F.to VELOCE DOTT. GUIDO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Il Segretario Comunale
F.to VELOCE DOTT. GUIDO